

**ADEGUAMENTO STATUTO D. LGS
117/2017**

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
NUOVA VILLACANALE –**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE - APS**

Allegato “A” all’atto di costituzione

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA VILLACANALE –

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita con numero di soci superiori al numero minimo di sette previsto dall’art. 35 del D.Lgs 117/2017 un'Associazione che assume la denominazione “**Associazione Culturale Nuova Villacanale**” - **APS** in conformità al dettato dell'art. 35 dal Decreto legislativo 117/2017 con sede in Villacanale frazione di Agnone (IS) Via San Giuseppe, 24 – quale Ente del Terzo Settore di seguito anche ETS.

L’Associazione ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando effettuata.

L’eventuale trasferimento della sede legale, disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, non comporterà modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

“L’Associazione Culturale Nuova Villacanale” più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è a carattere culturale, sportivo, ricreativo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ -

- 1.** L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice Del Terzo Settore:
 - a)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
 - b)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - c)** Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - d)** Erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate. In particolare persegue le seguenti finalità: la promozione del territorio comunale, del suo ambiente e dei suoi abitanti promuovendone la sua storia, cultura, usi e tradizioni, assistenza e sostegno alle persone meno abbienti e con disagi sociali.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzazione di tour, manifestazioni, feste, sagre, attività ricreative, sportive culturali, volte alla conoscenza, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio ed alla conservazione delle proprie tradizioni popolari.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o di altri. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 3 - SOCI -

1. In conformità al dettato degli art. 23 e 35 del D.Lgs 117/2017 possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, purché maggiorenni, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Anche se consentito dalla conferenza di New York sui diritti del fanciullo, con il presente Statuto si ritiene opportuno consentire l'ingresso a Socio delle sole persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Questo aspetto non è da intendersi in alcun modo come un fattore di discriminanza o poca considerazione dei soggetti minorenni a cui, anzi, la nostra Associazione rivolge la sua diretta attenzione nel prefissare i propri obiettivi e nello svolgimento delle proprie attività. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero della Associazioni di **Promozione Sociale** aderenti. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.
2. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Consiglio dei Probiviri che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
4. Fanno parte dell'Associazione:

- a) **SOCI FONDATORI** - Sono Soci Fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto di costituzione;
- b) **SOCI ORDINARI** - Sono Soci Ordinari tutti gli interessati al raggiungimento dello scopo sociale che, facendone domanda e sottoscrivendola, dichiarano di accettare il presente "STATUTO" versando, contestualmente alla domanda, le quote sociali fissate dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale;
- c) **SOCI BENEMERITI** - Sono Soci Benemeriti tutti gli interessati al raggiungimento dello scopo sociale che, contestualmente alla domanda di ammissione, fanno atti di liberalità nei confronti dell'Associazione:
 - i. Versando somme in denaro superiori alle quote annuali fissate dal Consiglio di Amministrazione;
 - ii. Donando all'Associazione oggetti utili al raggiungimento dello scopo sociale il cui valore commerciale sia superiore ai versamenti normali;
 - iii. Compiendo azioni che risultino particolarmente utili al raggiungimento dello scopo sociale.

I Benemeriti hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, inoltre hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione

- d) **SOCI ONORARI** – Sono Soci Onorari coloro che per la frequentazione dell'Associazione hanno esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. I Soci Onorari hanno diritto di partecipazione senza voto all'assemblea Generale dei Soci. Esso non è tenuto al versamento della quota associativa. Può assumere contemporaneamente la qualità di Socio Onorario e di Socio Ordinario, acquisendo così il diritto di partecipazione attivo e passivo all'Assemblea Generale dei Soci, con diritto di voto, previo versamento della quota associativa annuale.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI -

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I Soci (*Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Onorari*) hanno diritto a:

1. Frequentare i locali, accompagnare figli minorenni e occasionalmente propri ospiti non associati;
2. Fruire di eventuali agevolazioni accordate dal Consiglio di Amministrazione in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;

3. Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e ad invitare alle stesse, ma non alla Assemblea Generale, chiunque vi sia interessato;
4. Avere tutte le pubblicazioni che venissero effettuate a cura dell'Associazione;
5. Usufruire di tutte le attrezzature e dei locali dell'Associazione per organizzare qualsiasi manifestazione, congresso, conferenza, ballo, intrattenimento e quant'altro al Socio possa essere utile e a favore dell'ACNV e che non sia in contrasto con gli interessi dell'Associazione stessa.

In definitiva, il Socio ha diritto di partecipare, sia in maniera attiva che passiva, alla vita sociale dell'Associazione, promovendone lo sviluppo ed il miglioramento ed usufruendo dei servizi da essa erogati.

L'Associazione dovrà avvalersi in prevalenza dell'attività di volontariato degli associati che sarà incompatibile con qualsiasi attività di lavoro retribuito con la stessa o da persone associate ad eventuali enti associati all'Associazione.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dai propri associati solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.

Fuori dalle previsioni del precedente comma l'attività dei SOCI non può essere retribuita in alcun modo salvo il rimborso delle spese sostenute con i limiti e le modalità previste dall'art.17 del Dlgs 117/2017.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -

La qualità di Socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) Per esclusione.
- e) Non si attenga alle disposizioni statutarie ed alle deliberazioni del Cda e dell'Assemblea;
- f) Arrechi danni all'associazione.

La perdita della qualità di Socio è deliberata su proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata con decisione Assembleare.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI -

I Soci Ordinari verseranno le quote sociali stabilite dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio. **I Soci Benemeriti** si atterrano alle disposizioni di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

I Soci Onorari si atterrano alle disposizioni di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 7 - LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE -

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative degli aderenti;

- Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quella di interesse generale di cui all'art.1 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 8 - BILANCIO SOCIALE -

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e sarà redatto in conformità a quanto previsto dal DM Ministero Lavoro del 5 Marzo 2020 ed agli allegati A,B,C Mod A – Stato Patrimoniale -Mod. B – Rendiconto Gestionale -Mod C – Relazione di missione. Nel caso di entrate nell'Associazione denominate inferiori a € 220.000 euro (in ossequio al principio di cassa) verrà redatto nella forma di cui all'allegato Mod. D – Rendiconto di cassa

Ai sensi dell'art.48 comma 4 del Dlgs 117/2017 il Bilancio e/o il rendiconto di Cassa sarà depositato entro il 30 giugno di ciascun anno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono Organi Statutari dell'Associazione:

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;
2. IL PRESIDENTE;
3. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
4. IL COLLEGIO DEI SINDACI – ORGANO DI CONTROLLO
5. IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Gli Organi dell'Associazione svolgono la loro attività nel rispetto delle leggi e del presente Statuto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 10- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI –ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno trenta giorni.

È di regola convocata almeno una volta all'anno, essa, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese a maggioranza dei presenti, in conformità a legge, obbligano i Soci.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con i versamenti riferiti all'esercizio che è messo all'ordine del giorno per l'approvazione

Ogni Socio può essere depositario di non più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, e-mail, affissione pubblica, avviso nella bacheca dei locali sociali, sul sito ufficiale dell'Associazione, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo da parte del Consiglio dei Proviviri.

Le decisioni dell'Assemblea obbligano i Soci anche se assenti.

L'Assemblea Generale dei Soci ha i seguenti compiti:

1. Dà direttive, che sono obbligatorie, per il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali;
2. Delibera sul bilancio consuntivo di esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dà indicazioni sul bilancio preventivo, sul programma di attività per l'esercizio successivo presentato dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente integrato dalle proposte dei Soci avanzate ed approvate dall'Assemblea indicandone anche la copertura finanziaria. Il Bilancio di chiusura dell'Esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi per l'approvazione.
3. Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
4. Elegge il Presidente dell'Associazione che assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
5. Elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Consiglio dei Proviviri ed il soggetto incaricato della revisione legale;
6. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità fissandone l'ordine del giorno. Essa può essere convocata anche quando lo richiedano, sottoscrivendone l'ordine del giorno e la convocazione, almeno **un decimo** dei Soci aventi diritto. Essa deve essere convocata dal Presidente quando lo richiede, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione che ne fissa in questo caso anche l'ordine del giorno e la data.
7. Definisce il programma generale annuale di attività;
8. Proceda alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
9. Proceda all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
10. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
11. Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
12. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
13. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
14. Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
15. Delibera sull'esclusione degli associati;
16. Delibera sull'approvazione di eventuali regolamenti di lavori assembleari;
17. Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Non hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile i membri del consiglio direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto; le eventuali deleghe dei soci possono essere conferite solo ad altri soci che non siano membri degli organi amministrativi o di controllo

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le delibere straordinarie avente ad oggetto le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda cartacea o elettronica.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Sarà consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, rimane in carica per tre esercizi sociali ed è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo 11 (undici) membri che sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Le decisioni sulle delibere sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti ed in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti il 50% per cento dei Consiglieri più uno e si riunisce su invito del Presidente.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo interno il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando questi è impedito ad agire o assente.

Il Consiglio delega nel suo interno un Consigliere con le funzioni di Cassiere che è responsabile della cassa e dei movimenti di cassa decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed è responsabile col Presidente nella attuazione delle delibere del Consiglio stesso.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.12 - PRESIDENTE -

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale su delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di dimissioni o decesso, lo sostituisce il Vice Presidente fino alla prima Assemblea Generale.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE:

- a) Convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in presenza o in remoto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone;
- b) Il Presidente può anche resistere in giudizio e sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali azioni legali;
- c) Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa la data delle riunioni con i relativi ordini del giorno;
- d) Convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- e) Dà attuazione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea Generale; egli può essere dimesso e sostituito solo dall'Assemblea Generale dei Soci;
- f) È responsabile, unitamente al Consiglio di Amministrazione, della gestione dell'Associazione.

Art. 13 - CASSIERE -

Al Cassiere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Al Cassiere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - SEGRETARIO -

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO –COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 secondo comma del Dlgs 117/2017 l'Associazione nomina un organo di controllo collegiale o monocratico scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del C.C.

L'Organo di controllo é eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni, ed é composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

l'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

l'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI -

Il Consiglio dei Probiviri eletto fra i Soci dall'Assemblea Generale in numero di tre, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri vengono eletti con votazione segreta e sono proclamati i primi tre che hanno riportato più voti ed a parità il più anziano. Nel caso che venga a mancare uno degli eletti, gli altri due surrogano il mancante con il primo dei non eletti. Le attribuzioni del Consiglio dei

Probiviri sono quelle dei (giudici) in tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della vita dell'Associazione. Esso decide a maggioranza con verdetto inappellabile secondo lo spirito del presente Statuto e nel rispetto del più sano principio di equità.

Art. 17 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite come riportate dal precedente Art. 7.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni immobili e mobili;
- Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- Donazioni, lasciti o successioni;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
- È anche vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI -

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro dell'Organo di controllo;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Art. 19 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA -

Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, di cui all'Art.18. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 20 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE -

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a € 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 21 - SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni -

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.10 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 22 - NORMA FINALE -

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno Millenovecentonovantuno, il giorno ventotto del mese di aprile in Villacanalè Frazione di Agnone, provincia di Isernia in Via San Giocondino nr. 125, si sono costituiti i Signori sottoscrittori, tutti possidenti e maggiorenni, i quali intendono costituire, e con il presente atto costituiscono una Associazione culturale, sportiva, ricreativa, sociale e senza scopo di lucro, per lo sviluppo di Villacanalè, frazione di Agnone, in tutti i suoi aspetti sociali e culturali come meglio precisato nello Statuto che si allega, sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che si pone a base della regolamentazione del rapporto associativo che i convenuti sottoscrittori dichiarano di approvare in ogni sua parte con la sottoscrizione del presente atto di costituzione.

Per il perseguimento di tale obbiettivo, l'Associazione "NUOVA VILLACANALE", si avvarrà del contributo dei soci sia in prestazioni che in denaro secondo le modalità stabilite dallo STATUTO e/o dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di Amministrazione e di eventuali contributi statali, regionali, provinciali, comunali e di altri Enti o persone interessate al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il perseguimento di tale obbiettivo, l'ASSOCIAZIONE é libera di scegliere le forme e i modi organizzativi nel rispetto delle Leggi e dello spirito dello STATUTO.

L'ASSOCIAZIONE rilascerà quietanza per i fondi ricevuti e attestazioni per il lavoro o prestazioni prestate dandone conto con il bilancio consuntivo di fine esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci, almeno una volta all'anno.

Per acclamazione viene eletto alla carica di PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il Sig. LABBATE Giovanni nato ad Agnone il 22 maggio 1949. Viene eletto per acclamazione CASSIERE il Sig. MASTRONARDI Adelmo nato ad Agnone il 21 febbraio 1950.

Risultano eletti alla carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE i Signori: MASTRONARDI Michelino nato il 6/7/1953, INGRATTA Franco nato il 12/2/1950, CACCIAVILLANI Mario nato il 21/4/1959, INGRATTA Aquilino nato il 15/3/1957, INGRATTA Lino nato il 2/7/1950, IANNICELLI Giovannino nato il 14/4/1950.

Vengono eletti nel COLLEGIO dei SINDACI i Signori: IANNICELLI Gelsomino nato il 26/4/1943, INGRATTA Aquino nato il 7/3/1957, LABBATE Tonino nato il 5/6/1945, e quali SINDACI Supplenti i Signori: DI MENNA Mario nato il 28/1/1939, DI MENNA Antonio nato il 16/6/1922.

Vengono eletti al COLLEGIO DEI PROBIVIRI i signori: MASTRONARDI Costantino nato il 1/1/1924, MASSANISSO Luigi nato il 27/10/1922, DI MENNA Tonino nato il 9/3/1967.

Tutti i soci eletti nelle cariche sociali sopra riportate dichiarano di accettare la carica.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sotto scritto come segue:

- 1) CACCIAVILLANI Claudio nato il 7/4/1945,
- 2) CACCIAVILLANI Mario nato il 21/4/1959,
- 3) DI CAMILLO Pietro Antonio nato il 11/8/1920,
- 4) DI MENNA Antonio nato il 16/6/1922,
- 5) DI MENNA Domenico nato il 4/5/1922,
- 6) DI MENNA Mario nato il 28/1/1939,
- 7) DI MENNA Rinaldo nato il 26/11/1920,
- 8) DI MENNA Tonino nato il 9/3/1967,
- 9) IANNICELLI Gelsomino nato il 26/4/1943,
- 10) IANNICELLI Giovannino nato il 14/4/1950,
- 11) IANNICELLI Modestino nato il 22/3/1941,
- 12) IANNICELLI Torindo nato il 9/11/1913,
- 13) INGRATTA Aquilino nato il 15/3/1957,
- 14) INGRATTA Aquino nato il 7/3/1957,
- 15) INGRATTA Franco nato il 12/2/1950,
- 16) INGRATTA Irineo nato il 25/5/1924,
- 17) INGRATTA Lino nato il 2/7/1950,
- 18) INGRATTA Michele nato il 21/11/1919,
- 19) LABBATE Domenico nato il 11/11/1921,
- 20) LABBATE Giovanni nato il 22/5/1949,
- 21) LABBATE Tonino nato il 5/6/1945,
- 22) MASSANISSO Antonio nato il 6/5/1958,
- 23) MASTRONARDI Adelmo nato il 21/2/1950,
- 24) MASTRONARDI Costantino, nato il 1/6/1924,
- 25) MASTRONARDI Eliodoro nato il 18/6/1932,
- 26) MASTRONARDI Emanuela nata il 4/12/1954,
- 27) MASTRONARDI Enrico nato il 27/4/1947,
- 28) MASTRONARDI Giovanni nato il 3/11/1926,
- 29) MASTRONARDI Giuseppe nato il 30/4/1932,
- 30) MASTRONARDI Giuseppe nato il 6/1/1929,
- 31) MASTRONARDI Michelino nato il 11/7/1956,
- 32) MASTRONARDI Michelino nato il 6/7/1953,
- 33) PALOMBA Rolando nato il 14/5/1955,
- 34) LI SCHIAPPOLI Antonio nato il 20/1/1927,
- 35) TOTARO Carmine nato il 24/1/1942.
- 36) TOTARO Guglielmo nato il 10/11/1923,
- 37) MASSANISSO Luigi nato il 27/10/1922

IL PRESIDENTE
LABBATE Giovanni (firma)

TIMBRO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO ISERNIA

Eseguita la registrazione il 10/5/1991 al Nr. 441 Ser. 3

Esatto L. 108.000

Il CASSIERE Emilio D'UVA (firma)

Il Direttore Regg. CELESTE MEO (firma)